

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Utorak, 28.11.2023.

20/23

NUMERO

Martedì, 28-11-2023



Ai sensi delle disposizioni dell'art. 149 comma 3 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi (Gazzetta ufficiale, numero 83/23) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola n. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 27 novembre 2023, adotta la

DELIBERA

sull'ordine del demanio marittimo della Città di Pula- Pola

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(1) La presente Delibera sull'ordine del demanio marittimo della Città di Pula-Pola (di seguito nel testo: Delibera) disciplina l'ordine sul demanio marittimo e il sistema completo di misure e azioni volte ad assicurare la protezione e la manutenzione del demanio marittimo ad uso pubblico sul territorio della Città di Pula-Pola (di seguito nel testo: Città) e comprende:

- modalità di organizzazione e utilizzo del demanio marittimo ad uso pubblico per attività economiche e ad altre destinazioni, elevazione di fabbricati che, in base a disposizioni speciali, si costruiscono senza permesso di costruire e senza progetto principale, nonché la manutenzione dell'ordine sul demanio marittimo ad uso pubblico,
- manutenzione della pulizia e protezione della superficie demaniale ad uso pubblico,
- passaggio indisturbato lungo l'area demaniale,
- misure per il mantenimento dell'ordine sul demanio marittimo,
- obblighi delle persone fisiche e giuridiche,
- disposizioni relative a contravvenzioni.

(2) Per misure di rispetto dell'ordine sul demanio marittimo si intendono le misure prescritte dalla presente Delibera e da altre leggi e regolamenti che stabiliscono e mantengono l'ordine sul demanio marittimo.

(3) L'attuazione e il controllo dell'ordine sul demanio marittimo sono effettuati da vigili marittimi le cui competenze sono prescritte dalla presente Delibera e da altre leggi e regolamenti che istituiscono e mantengono l'ordine sul demanio marittimo.

(4) Tutte le persone presenti sul demanio marittimo ad uso generale sul territorio della Città sono tenute a rispettare la presente Delibera e le altre leggi e regolamenti che stabiliscono e mantengono l'ordine sul demanio marittimo.

Articolo 2

(1) Le singole espressioni, in riferimento alla presente Delibera, hanno i seguenti significati:

1. demanio marittimo è un bene pubblico di interesse per la Repubblica di Croazia che gode della sua protezione, e viene utilizzato alle condizioni prescritte dalla Legge sul demanio marittimo e sui porti marittimi (di seguito: Legge). L'uso del demanio marittimo è libero e ciascuno ha il diritto, a parità di condizioni, di utilizzarlo a seconda delle caratteristiche, natura e destinazione, salvo quando la Legge prescrive diversamente;

2. spiaggia è uno spazio naturale o costruito e organizzato e un'area marina complementare del demanio marittimo destinata al soggiorno, ricreazione e balneazione e attività affini;

3. spiaggia naturale è una spiaggia situata all'interno o all'esterno dell'abitato, non attrezzata con infrastrutture, con caratteristiche naturali completamente preservate, la cui parte terrestre comprende un'area di materiale naturale (pietra, sabbia, ghiaia, loro combinazioni, ecc.);

4. spiaggia organizzata è una spiaggia marittima che si trova all'interno o all'esterno dell'abitato ed è accessibile a tutti a condizioni di parità, comprese le persone con mobilità ridotta, caratteristiche naturali sistemate e modificate e aree terrestri sistemate dal punto di vista infrastrutturale e dei contenuti direttamente collegati al mare;

5. spiaggia a destinazione speciale è una spiaggia che soddisfa le esigenze di gruppi particolari di utenti e le loro esigenze e viene utilizzata sulla base di una concessione;

6. terrapieno è un terreno formato dal riempimento del mare;

7. riempimento del mare è qualsiasi azione umana che estende la terra nel mare;

8. bene immobile è un pezzo di superficie terrestre, insieme a tutto ciò che è permanentemente attaccato al terreno sopra o sotto la superficie;

9. titolare del permesso sul demanio marittimo è un'entità economica a cui è stato rilasciato un permesso sul demanio marittimo in conformità con le disposizioni di Legge;

10. titolare del diritto d'uso speciale è una persona giuridica con la quale è stato concluso un contratto sull'uso speciale del demanio marittimo in conformità con le disposizioni di Legge;

11. uso speciale del demanio marittimo è un diritto limitato nel tempo acquisito mediante un contratto sull'uso speciale del demanio marittimo;

12. ormeggio è una struttura infrastrutturale separata e indipendente (pontone, pontile, molo, banchina, ecc.) con una lunghezza massima di 50 metri della linea costiera operativa totale utilizzabile e una parte della superficie dello specchio di mare esterno all'area portuale;

13. ancoraggio è una parte dello spazio marittimo destinata all'ancoraggio e/o all'ormeggio di imbarcazioni;

14. battigia è la parte di costa sabbiosa o ciottolosa;

15. strutture comuni, dispositivi e altre strutture a destinazione generale sono l'illuminazione pubblica, bacheche, armadietti, cartelloni con la pianta dell'abitato o con il segno di bene culturale, parti naturali protette o con il segno di struttura turistica e simili, orologi, bagni pubblici, pozzi pubblici, fontane, getti d'acqua, ascensori inclinati - ascensori, armadietti di distribuzione per telecomunicazioni indipendenti, monumenti, sculture e targhe commemorative;

16. dispositivi mobili sono strutture facilmente trasportabili utilizzate per vendere vari articoli o eseguire determinati servizi, stand, panchine, carrelli e simili, dispositivi per la vendita di bibite, bevande e gelati, congelatori per gelati, costruzioni in metallo e altre come spazio di vendita o spazio per attività di servizio, ambulatori, rimorchi per la ristorazione e simili, banconi aperti, dispositivi di gioco, distributori automatici, forni e altri impianti per la preparazione della frutta, depositi per piccoli utensili e materiali, palchi e dispositivi simili, tavoli, sedie, recinzioni mobili e altri dispositivi che vengono posizionati davanti a strutture ristorative, artigianali e altre, ovvero nelle loro vicinanze immediate, vasi di fiori, ombrelloni, tende, recinzioni mobili, palchi, tettoie autoportanti da montare e smontare e altre attrezzature installate su aree pubbliche per le necessità delle strutture di ristorazione al fine di organizzare le terrazze all'aperto davanti alle strutture ristorative, tendoni durante varie manifestazioni, tendoni da circo, parchi divertimento, contenuti d'intrattenimento, case di guardia, prefabbricate e simili, automobili come presentazione, promozione o eventi premio, dispositivi di protezione su vetrine e simili.

17. chiosco è una struttura standard di costruzione leggera che è possibile completamente o in parte trasportare e installare singolarmente o in gruppo, e serve per eseguire attività commerciali e affini;

18. manifesti sono avvisi e annunci simili di contenuto promozionale-pubblicitario o di carattere informativo;

19. pubblicità sono bandiere pubblicitarie, coperture pubblicitarie, schermi pubblicitari illuminati (citylight poster), pubblicità mobili, striscioni pubblicitari, adesivi pubblicitari, bacheche pubblicitarie, messaggi pubblicitari dipinti (sui muri degli edifici, ringhiere, tende e simile), insegne pubblicitarie e altri oggetti utilizzati per la pubblicità, eccetto pannelli pubblicitari;

20. pannelli pubblicitari sono pannelli, dispositivi pubblicitari, costruzioni e simili - autoportanti o su edifici, pali pubblicitari (totem, ecc.);

21. attrezzature da parco sono altalene, scivoli, strutture per l'arrampicata, giostre, apparecchi simili per il gioco dei bambini, panchine, tavoli, recinzioni del parco, cestini per la spazzatura e simili;

22. strutture temporanee sono edifici prefabbricati e altri fabbricati che sono allestiti per le esigenze di fiere ed eventi pubblici e l'adeguata sistemazione degli abitati;

23. veicoli ai fini della presente Delibera, sono considerati tutti i tipi di veicoli a motore ed elettrici, come autovetture, camion, autobus, camper, motocicli, ciclomotori, trattori, macchine da lavoro, rimorchi e simili;

24. illuminazione ecologica è l'illuminazione composta da lampade rispettose dell'ambiente;

25. lampada ecologica soddisfa le esigenze di illuminazione artificiale emettendo luce in conformità con

le condizioni di protezione contro l'inquinamento luminoso prescritte dalla Legge sulla protezione contro l'inquinamento luminoso e la cui quota del flusso luminoso sopra il piano orizzontale deve essere dello 0,0%, con un massimo di temperatura di colore correlata fino a 3000 K, tranne quando si utilizzano lampade in caso di illuminazione decorativa e paesaggistica, quando la proporzione del flusso luminoso sopra il piano orizzontale può essere maggiore dello 0,0%, ma il flusso luminoso non deve uscire dalle dimensioni dell'illuminazione e che abbia una sorgente luminosa incorporata che non contenga elementi di mercurio in alcuna forma;

26. ripascimento della spiaggia è la consegna e lo spargimento di materiale lapideo e materiale vegetale marino, sabbia o ghiaia sulla superficie della spiaggia, senza la presenza di una grande quantità di polvere e/o argilla, con lo scopo di sostituire la quantità di materiale che viene permanentemente perso a causa di processi naturali.

(2) I termini usati nella presente Delibera che hanno accezione di genere, si usano in maniera neutra e riguardano nella stessa misura sia il genere maschile che quello femminile.

II. PRINCIPI DI GESTIONE, PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL DEMANIO MARITTIMO

Articolo 3

(1) Le attività di gestione del demanio marittimo sono di interesse pubblico.

(2) La gestione del demanio marittimo deve essere globale e, insieme alla pianificazione territoriale, deve mirare allo sviluppo sostenibile e alla preservazione del demanio marittimo per le generazioni future.

(3) Nella gestione del demanio marittimo, la Città è tenuta a rispettare i principi di visibilità, prevedibilità, proporzionalità, efficienza e responsabilità, il tutto in modo da garantire la tutela dell'interesse pubblico e la tutela del demanio marittimo.

(4) La gestione del demanio marittimo deve garantire lo sviluppo sostenibile, la preservazione dello spazio, dell'ambiente, della natura e del patrimonio culturale.

(5) Chiunque utilizzi il demanio marittimo è tenuto a farlo in base alle disposizioni della presente Delibera, in conformità con i principi dello sviluppo sostenibile e della protezione del demanio marittimo, nell'interesse pubblico.

Nessuno ha il diritto senza una base giuridica prescritta dalla Legge:

1. uso speciale del demanio marittimo
2. uso commerciale del demanio marittimo
3. esercitare attività sul demanio marittimo
4. costruire e/o eseguire altre opere e/o interventi nell'area del demanio marittimo che non siano considerati costruzione ai sensi della normativa speciale che regola l'edilizia, nonché della normativa di cui all'articolo 14, comma 4, punto 11 della Legge
5. limitare e/o escludere l'uso generale del demanio marittimo
6. possesso a qualsiasi titolo della proprietà marittima per sé o per altri.

(6) La persona fisica e giuridica che, in base a un atto costituente che rappresenta una valida base giuridica determinata dalla legge, ha acquisito il diritto di uso speciale e/o commerciale di un demanio marittimo, di costruzione e/o di esecuzione di altre opere, di restrizioni o esclusione

di una parte del demanio marittimo dall'uso generale e altra autorizzazione acquisita in base a disposizioni di legge, è tenuto a utilizzare tale diritto nel modo, nella portata e nei limiti determinati dall'atto con cui ha acquisito tale diritto e in conformità con le disposizioni della Legge.

III. MODALITÀ DI SISTEMAZIONE E UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO A SCOPI COMMERCIALI

Articolo 4

(1) Il demanio marittimo è prevalentemente ad uso generale e può essere ceduto ad uso speciale e ad uso commerciale secondo le disposizioni di Legge.

(2) L'uso generale del demanio marittimo implica che ognuno abbia il diritto di utilizzare il demanio marittimo in conformità con la sua natura e il suo scopo.

Articolo 5

L'uso commerciale del demanio marittimo è un diritto limitato nel tempo all'uso del demanio marittimo con o senza il diritto di utilizzare fabbricati e interventi nello spazio e in conformità con l'articolo 14, comma 4, punto 11 della Legge che disciplina la costruzione di fabbricati e l'esecuzione di interventi nello spazio che, secondo la normativa edilizia, non sono considerate costruzioni, e che sono consentite nell'area del demanio marittimo.

Articolo 6

(1) Il diritto ad uso commerciale del demanio marittimo può essere acquisito sulla base di una concessione e licenza sul demanio marittimo.

(2) La licenza può essere concessa solo per l'esercizio di attività e l'uso del demanio marittimo di minore importanza.

(3) I concessionari e i titolari di licenze sul demanio marittimo che sono autorizzati a svolgere scopi commerciali e altri sul demanio marittimo sono tenuti a mantenere in ordine e in buono stato i mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attività e ad assicurare che non subiscano alcun danno a causa dei quali sussiste pericolo per la vita e la salute delle persone, dei beni di maggior valore o dell'ambiente.

(4) Se i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo non mantengono in modo ordinato e corretto i mezzi di cui si servono per lo svolgimento delle proprie attività, e se presentano danni che causano pericolo per la vita e la salute di persone, cose di maggior valore o l'ambiente, il vigilante marittimo ordinerà tramite provvedimento al titolare dell'atto di eliminare le carenze riscontrate. Se il soggetto di cui al comma 3 del presente articolo non dà seguito all'ordine del vigilante marittimo nel termine impartito, tali carenze saranno sanate da un terzo, a spese dell'intestatario dell'atto.

(5) L'area utilizzata per scopi commerciali e di altro tipo deve essere mantenuta e ordinata.

Articolo 7

La spiaggia è gestita dalla Città secondo il Piano di gestione del demanio marittimo o dal concessionario secondo la delibera di affidamento e il contratto di concessione.

Articolo 8

(1) Le spiagge si dividono in: spiagge pubbliche e spiagge speciali.

(2) Le spiagge pubbliche sono: spiagge naturali e spiagge organizzate.

Articolo 9

(1) Le spiagge devono essere accessibili a tutti alle stesse condizioni.

(2) La spiaggia non deve essere esclusa dall'uso generale.

(3) La Città, ovvero il concessionario che gestisce la spiaggia pubblica (naturale e organizzata) non può recintare la spiaggia o limitare in altro modo l'accesso alla spiaggia.

(4) La Città, ovvero il concessionario che gestisce la spiaggia pubblica (naturale e organizzata) non può addebitare costi di ingresso alla spiaggia.

Articolo 10

(1) Le spiagge organizzate sono solitamente dotate di:

- illuminazione pubblica ecologica,
- servizi igienici,
- cestini dei rifiuti,
- panchine,
- docce,
- spogliatoi,
- casaforti per riporre oggetti personali,
- pannelli informativi non commerciali in croato e almeno in inglese sulle strade di accesso all'ingresso della spiaggia con istruzioni per la permanenza e l'utilizzo della spiaggia, informazioni sulla tipologia e categoria della spiaggia, numeri telefonici dei servizi di emergenza, informazioni sulla concessione, i diritti dei visitatori, gli obblighi del concessionario, i dati personali per il contatto e la supervisione, ecc.,
- targhe con pianta di orientamento della Città,
- boe segnaletiche,
- bagnini, posti di osservazione, attrezzature di salvataggio, ecc.

(2) La Città, cioè il concessionario, è tenuto a mantenere in ordine i dispositivi e le attrezzature di cui al comma precedente.

(3) È vietato danneggiare e distruggere i dispositivi e le apparecchiature di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 11

Sul demanio marittimo sono collocati impianti, apparecchiature ed altri servizi comunali di uso generale (illuminazione pubblica, docce, cestini, panchine, ecc.) con lo scopo di sistemare la Città, fornire servizi di manutenzione delle infrastrutture comunali e agevolare la vita dei cittadini per orientarsi in città.

Articolo 12

(1) Il proprietario, ossia la persona fisica o giuridica artigiano alla quale la Città ha affidato la manutenzione o gestione delle strutture di uso generale, è tenuto a mantenerle in ordine, pulite con attrezzature funzionali.

(2) La persona di cui al comma 1 del presente articolo è tenuta a porre rimedio al danno e ai malfunzionamenti risultanti il più presto possibile e non oltre 10 giorni dopo la determinazione del danno o del malfunzionamento.

(3) È vietato disegnare graffiti, scrivere messaggi e in modi simili rovinare gli impianti di pubblica utilità.

Articolo 13

(1) L'illuminazione pubblica deve essere realizzata secondo le moderne tecnologie illuminotecniche, rispettando il principio dell'efficienza energetica, ed essere funzionale ed ecologicamente accettabile, come prescrive la Legge sulla protezione dall'inquinamento luminoso.

(2) Nell'installazione dell'illuminazione pubblica si deve tener conto del valore e del significato urbano, nonché dell'aspetto delle singole parti della Città, delle singole aree pubbliche e della loro destinazione, nonché delle esigenze del traffico e dei cittadini.

(3) La persona fisica o giuridica alla quale la Città ha affidato la manutenzione dell'illuminazione pubblica, degli impianti e degli apparecchi di illuminazione pubblica deve regolarmente occuparsi della manutenzione e dello stato di funzionalità e correttezza (monitorare, verniciare, sostituire le parti usurate o danneggiate, lampadine, ecc.).

(4) È vietato allacciare impianti di illuminazione elettrica e altri impianti al sistema di illuminazione pubblica nonché utilizzare in altro modo il sistema dell'illuminazione pubblica, senza il consenso dell'organo competente.

(5) È vietato installare l'illuminazione in modo tale che il fascio di luce sia diretto verso il mare, salvo espresso consenso dell'autorità competente.

(6) È vietato installare apparecchi di illuminazione in mare o su dispositivi (sup, tavola da windsurf, canoa, ecc.) il cui scopo è illuminare il mare, salvo espresso consenso dell'autorità competente.

(7) È vietato l'uso di fasci luminosi di qualsiasi tipo e forma, fissi o in movimento, se diretti verso il cielo, salvo espresso consenso dell'autorità competente.

Articolo 14

Di norma, l'illuminazione pubblica deve essere accesa tutta la notte, tenendo conto dell'attuazione delle misure di risparmio energetico.

Articolo 15

(1) È vietato danneggiare e distruggere i pali e gli apparecchi dei corpi illuminanti.

(2) È vietato apporre striscioni, incollare inserzioni, avvisi, annunci pubblicitari, ecc. sui pali dell'illuminazione, ma è eccezionalmente consentito previa autorizzazione dell'organo competente.

(3) L'apposizione sui pali della luce di bandiere decorative, pannelli informativi e promozionali, segnali stradali verticali e simili apparecchiature è consentita solo previa autorizzazione dell'organo cittadino competente.

Articolo 16

(1) I bagni pubblici vengono costruiti o installati, di regola, sulle spiagge organizzate.

(2) I bagni pubblici devono soddisfare gli opportuni requisiti igienici e tecnici e il proprietario, o la persona fisica o giuridica autorizzata alle attività di manutenzione, deve mantenerli in uno stato ordinato e funzionale.

(3) I bagni pubblici devono essere realizzati in modo da consentirne l'utilizzo alle persone con bisogni speciali.

(4) I bagni pubblici devono essere aperti durante la normale fruizione della spiaggia.

Articolo 17

(1) Al fine di facilitare l'orientamento di cittadini e turisti, nell'area della Città possono essere collocate delle insegne con il piano di orientamento in Città.

(2) Le targhe con il piano di orientamento della Città sono poste nei luoghi dove si raccoglie un gran numero di persone, negli ingressi principali della Città e in altri luoghi adibiti a tale scopo.

(3) Il piano di orientamento deve comprendere le principali vie, piazze, parchi, le strutture più importanti della Città (scuola, asilo, ufficio postale, banca, istituto sanitario, ecc.) e la designazione del luogo in cui si trova il piano.

(4) Le targhe con il piano di orientamento sono collocate e mantenute dalla Città, ovvero da persone fisiche o giuridiche autorizzate.

Articolo 18

(1) Sul demanio marittimo possono essere installati idranti antincendio e idranti per il lavaggio e l'irrigazione delle aree pubbliche, che dovranno essere mantenuti in buone condizioni.

(2) È vietato distruggere, danneggiare o usare senza autorizzazione gli idranti per le proprie necessità (lavaggio auto o aree e spazi privati).

(3) I getti d'acqua, le fontane, gli idranti e strutture e impianti simili sono installati e mantenuti dalla Città, ovvero da una persona fisica o giuridica autorizzata.

Articolo 19

(1) Sul demanio marittimo possono essere collocati monumenti, targhe commemorative, sculture ed oggetti simili, collocati dalla Città.

(2) È vietato sporcare, scrivere, disegnare o danneggiare in altro modo monumenti, targhe commemorative, sculture e oggetti simili.

Articolo 20

La Città, ovvero il concessionario, è tenuto a delimitare e proteggere la spiaggia organizzata dal lato del mare e ad esporre in luoghi visibili pannelli informativi con dati sulla qualità del mare per la balneazione, informazioni sull'eventuale accesso agli animali domestici, sul mare e parte terrestre della spiaggia e informazioni su possibili eventi straordinari, in conformità con le norme di attuazione applicabili dell'ente dell'amministrazione statale responsabile della protezione dell'ambiente e della natura.

Articolo 21

(1) Il concessionario è tenuto a delimitare l'area marina destinata ai bagnanti, ovvero il confine a mare dell'area in concessione (ancoraggio) con segnaletica visibile (boe, boe segnaletiche, ecc.), il tutto nel rispetto delle particolari condizioni emanate dalla capitaneria di porto competente e dalle norme giuridiche della Repubblica di Croazia.

(2) Il concessionario del porto ad uso speciale è tenuto a delimitare l'area terrestre, cioè il confine dell'area di concessione, con segni visibili e ad assicurare quanto richiesto dalla legge, e tutto in conformità con le norme legali della Repubblica di Croazia.

(3) Il concessionario o il titolare della licenza sul demanio marittimo non deve impedire il libero accesso al demanio marittimo.

Articolo 22

Il concessionario che, in base a un contratto di concessione, ha acquisito il diritto di uso commerciale del demanio marittimo ad uso generale, può svolgere attività sul demanio marittimo solo nelle modalità, nell'ambito e nei limiti specificati nel contratto di concessione.

Articolo 23

(1) Il titolare della licenza sul demanio marittimo può svolgere attività sul demanio marittimo solo nell'ambito e alle condizioni stabilite nella licenza sul demanio marittimo.

(2) Il titolare della licenza sul demanio marittimo non ha il diritto di stipulare con terzi contratti in base ai quali i terzi svolgerebbero l'attività o parte dell'attività oggetto della licenza, né la Città può autorizzarlo a farlo.

(3) Il divieto di cui al comma precedente non si applica al noleggio, prestito, ecc. dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività oggetto della licenza sul demanio marittimo.

Articolo 24

(1) La Città, in quanto concedente la licenza sul demanio marittimo, è tenuta a garantire che il demanio marittimo venga utilizzato nell'ambito e nei limiti stabiliti nella licenza sul demanio marittimo.

(2) La Città, in quanto concedente la licenza sul demanio marittimo, è tenuta a garantire che il titolare del permesso sul demanio marittimo non limiti l'uso generale del demanio marittimo.

Articolo 25

Se si accerta che il demanio marittimo viene utilizzato oltre l'ambito e le condizioni stabiliti nel permesso sul demanio marittimo e/o che il titolare del permesso sul demanio marittimo limita l'uso generale, in qualità di concedente del permesso sul demanio marittimo, la Città è tenuta ad adottare il provvedimento di annullamento della licenza sul demanio marittimo.

Articolo 26

Le persone giuridiche e fisiche che esercitano un'attività registrata e alle quali è stato assegnato in uso il demanio marittimo mediante concessione o licenza, sono tenute ad assicurare una completa tutela dell'ambiente del demanio marittimo e, in particolare, condizioni sanitarie ed igieniche e protezione contro l'inquinamento in conformità con le norme della Repubblica di Croazia e le convenzioni internazionali e, per tutta la durata della concessione o del permesso, prendersi cura della sicurezza delle persone e dei beni, mantenere, proteggere e utilizzare il demanio marittimo secondo il principio di buon gestore, e non possono intraprendere alcun altro atto sullo stesso, oltre a quanto consentito dalla presente Delibera, contratto di concessione o licenza sul demanio marittimo.

Articolo 27

(1) Il concessionario, ovvero il titolare della licenza, è responsabile di ogni danno che si verifica come conseguenza dello svolgimento di attività sul demanio marittimo, tra cui i danni al demanio marittimo oggetto della concessione o della licenza, i danni cagionati al concessionario stesso ovvero al titolare del permesso, ai suoi dipendenti, nonché dei danni subiti da terzi.

(2) Il concessionario, ovvero il titolare della concessione, non può impedire e/o limitare l'accesso al demanio marittimo per il quale è stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione, né può ridurre, ostacolare o impedire la fruizione e/o l'uso di parti adiacenti del demanio marittimo secondo la sua destinazione, e il demanio marittimo assegnato deve essere tutelato e valorizzato.

Articolo 28

(1) La Città, ovvero il concessionario, ha l'obbligo di tutelare e mantenere la spiaggia e di garantire che sia soddisfatto l'interesse pubblico alla sua fruizione.

(2) La Città, ovvero il concessionario, è tenuta a garantire la possibilità di utilizzare le aree del demanio marittimo ad uso generale in modo tale da consentire la circolazione delle persone con disabilità e mobilità ridotta.

Articolo 29

(1) Per esercitare l'attività di ristorazione e commercio il concessionario, ovvero il titolare della licenza sul demanio marittimo, deve ottenere per la spiaggia un provvedimento sulle condizioni minime per l'erogazione dei servizi, secondo norme speciali, e lavorare nel loro rispetto e sostenere i costi della pulizia.

(2) Non è consentito realizzare le terrazze dei locali di ristorazione costruendo o riempiendo il basamento, così come non è consentito modificare il basamento esistente mediante scavi. Le terrazze dei locali di ristorazione devono essere prefabbricate e di legno.

Articolo 30

(1) Nello svolgimento di attività a contenuto commerciale e ricreativo, il concessionario, ovvero il titolare della licenza sul demanio marittimo, deve utilizzare attrezzature da spiaggia (ombrelloni, lettini, ecc.) e natanti (sup, canoe, pedalò, tavole da windsurf, ecc.) che siano unificati, senza contenuto pubblicitario, di qualità, in buono stato, di aspetto adeguato che non mettano in pericolo i propri utenti, così come gli altri utenti della spiaggia. Gli ombrelloni devono essere di un solo colore, senza scritte di sponsor e pubblicità.

(2) Le attrezzature collocate (lettini, ombrelloni, ecc.) non devono ostacolare l'uso della spiaggia come bene pubblico e si sistemano in modo che le attrezzature di un concessionario, ovvero del titolare della licenza sul demanio marittimo, siano suddivise in due gruppi di attrezzature, tra le quali deve esserci un passaggio, lungo quanto la lunghezza dei lettini posizionati e tra gli stessi lettini, per la libera circolazione di tutti gli utenti della spiaggia.

(3) I lettini, le barche e le altre attrezzature devono essere impilati in un unico posto e possono essere posizionati nel punto apposito della spiaggia solo su richiesta dell'utente.

Articolo 31

Le concessioni/permessi sul demanio marittimo devono essere esposti su di un cartello riportante il nome e l'attività del concessionario/licenza, nonché la micro localizzazione e la durata della concessione/licenza.

Articolo 32

La Città, ovvero il concessionario, è tenuto ad assicurare il regolare passaggio sul demanio marittimo di uso generale.

Articolo 33

Non può essere vietato o impedito l'accesso a qualsiasi parte del demanio marittimo alle persone in pericolo di vita, salute o beni, comprese quelle parti escluse dall'uso generale o il cui uso generale è limitato.

IV. COSTRUZIONE DI FABBRICATI COSTRUITI SECONDO NORME PARTICOLARI SENZA PERMESSO DI COSTRUIRE E PROGETTO PRINCIPALE

Articolo 34

(1) Nessuno ha il diritto, senza una base legale prescritta dalla legge, di costruire fabbricati che, secondo norme speciali, si costruiscono senza permesso di costruire e progetto principale.

(2) La progettazione e costruzione di fabbricati ed altre strutture, nonché gli altri interventi sul demanio marittimo che non siano considerati costruzioni, devono essere effettuati come segue:

1. garantire il passaggio lungo il mare e verso il mare;
2. le costruzioni e gli interventi non considerati edilizi siano realizzati secondo i più elevati standard progettuali e tecnici e nel rispetto delle caratteristiche naturali e culturali del territorio;
3. non invadere le aree marine dove sono presenti habitat e specie ad alto valore di tutela, indipendentemente dal fatto se tale area sia protetta dalla legge;
4. preservare nella massima misura possibile i boschi costiere e il verde della costa marittima (alberi autoctoni, ecc.);
5. preservare gli autentici valori naturali e culturali del paesaggio costiero, indipendentemente dal fatto se l'area sia protetta dalla legge;
6. preservare al massimo la genuinità della natura e degli ecosistemi nel mare e sulle rive del mare ed evitare di cementare la costa lungo il mare nell'area larga al minimo 6 metri dalla linea che è orizzontalmente lontano dalla linea di galleggiamento mediamente più alta;
7. le aree del demanio marittimo con caratteristiche di natura incontaminata sono escluse da qualsiasi costruzione e altri interventi nello spazio;
8. la progettazione e la costruzione delle particelle che confinano direttamente con il demanio marittimo non possono essere effettuate a una distanza inferiore a 5 metri dal confine del demanio marittimo nell'area edificabile dell'abitato e inferiore a 25 metri nell'area edificabile fuori dall'abitato. La suddetta disposizione non si applica ai campeggi;
9. che nel demanio marittimo non è consentita la progettazione o la costruzione di fabbricati estranei al mare. Per la costruzione di strutture semplici sul demanio marittimo non si applicano le disposizioni delle norme che disciplinano la costruzione di strutture semplici, bensì è necessario ottenere la documentazione idonea per la costruzione;
10. eccezionalmente, è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali quando è necessario che siano ubicati in parte o interamente nel demanio marittimo, e di strutture per le esigenze degli enti statali se la loro attività è legata al mare (capitaneria, ufficio doganale, polizia marittima, ecc.), nonché strutture in cui si svolgono attività legate al mare nell'interesse pubblico o nell'interesse sportivo o educativo (museo marittimo, scuola di vela, scuola di sub, ecc.).

Articolo 35

Per lo svolgimento delle attività sul demanio marittimo ad uso generale per le quali sia stata rilasciata una concessione/licenza sul demanio marittimo, può essere utilizzata esclusivamente una struttura semplice che, secondo la normativa edilizia, non è considerata costruzione, e cioè:

1. chiosco e altri fabbricati con planimetria già pronta secondo il progetto standard;
2. terrazza di struttura di ristorazione;
3. tettoia indipendente o collegata alla struttura dalla superficie della pianta fino a 20 m², al di fuori delle dimensioni della pianta dell'edificio esistente;
4. recinzione alta fino a 2,2 m, misurata dalla parte più bassa del terreno definitivamente livellato e sistemato paesaggisticamente lungo la recinzione;
5. cartellone pubblicitario con un'area pubblicitaria fino a 12 m²;
6. attrezzature comuni (contenitore per rifiuti urbani, panchina, pattumiera, tende da sole, pedane semplici per terrazze all'aperto, ecc.);
7. osservatorio, bacheca con superficie pubblicitaria fino a 12 mq;
8. fabbricato temporaneo per le esigenze di eventi pubblici.

Articolo 36

Nell'area del demanio marittimo la Città può costruire ed eseguire interventi che, secondo la normativa speciale sull'edilizia, non sono considerate costruzioni, che sono utilizzate permanentemente all'uso generale (muri di contenimento e di protezione, passaggi pedonali, aree di sosta, manutenzione, ricostruzione o rimozione di fabbricati esistenti, ecc.) all'esterno dell'area di concessione e dell'area portuale aperta al traffico pubblico, il tutto nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 14, comma 4, punto 11 della Legge che disciplina la costruzione di fabbricati e l'esecuzione di interventi nello spazio che, secondo la normativa edilizia, non sono considerate costruzioni, e che sono consentite nell'area del demanio marittimo, e norme speciali che regolano lo spazio, la costruzione e la protezione della natura.

Articolo 37

Sulla spiaggia naturale non è consentita la costruzione di fabbricati, ma solo l'esecuzione di interventi che, secondo la normativa speciale in materia edilizia, non sono considerati edilizi e conformi alla normativa di cui all'articolo precedente.

Articolo 38

Interventi sul demanio marittimo che, secondo normative speciali che disciplinano la costruzione non si considerano costruzioni, ma per i quali è necessario il permesso di ubicazione:

1. posizionare, legare o ancorare gabbie e altri dispositivi per l'allevamento di pesci o altri organismi marini;
2. ormeggio o ancoraggio di impianti marittimi (navi, oggetti galleggianti e oggetti fissi);
3. posizionare, legare o ancorare gabbie e altri dispositivi per l'allevamento di pesci o altri organismi marini;
4. installazione permanente, ormeggio o ancoraggio di oggetti (molo, piscina, casa sull'acqua, casa galleggiante, ponte di zattere, struttura di ristorazione galleggiante);
5. ancoraggi all'interno della zona di balneazione;
6. deposito di scavi in eccesso dal mare, ecc.

Articolo 39

(1) Gli investitori, le persone fisiche o giuridiche, gli artigiani, dopo aver ottenuto tutte le concessioni edilizie e prima di iniziare la costruzione, sono tenuti a sottoscrivere un contratto per il ritiro dei rifiuti urbani misti con la società comunale che raccoglie i rifiuti nell'area della Città, e per le altre tipologie di rifiuti (rifiuti edili, plastica, vetro, carta, metallo e altri rifiuti) sono tenuti ad assicurare i contenitori e ad aver firmato i contratti legati alla raccolta con un raccoglitore autorizzato.

(2) Le persone fisiche in veste di investitori, dopo aver ottenuto tutti gli atti per la costruzione, ma prima di iniziare con la costruzione stessa, sono tenute a firmare un contratto con una società municipale incaricata della raccolta dei rifiuti nell'area della Città. Sono inoltre tenute a consegnare i rifiuti edili secondo le modalità prescritte dalla Delibera sul servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.

V. MANTENIMENTO DELL'ORDINE SUL DEMANIO MARITTIMO DI USO GENERALE

Articolo 40

(1) Ognuno ha il diritto di utilizzare il demanio pubblico ad uso generale secondo la sua natura e destinazione.

(2) Tutte le persone sono tenute e rispettare quanto stabilito nelle disposizioni della presente Delibera.

Articolo 41

(1) L'utente della spiaggia naturale o organizzata che la usa a scopo commerciale o speciale in base a un contratto di concessione o approvazione di concessione su un demanio marittimo in conformità con la legge e altre norme in vigore, è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di concessione o licenza di concessione.

(2) Il concessionario, cioè il titolare della licenza sul demanio marittimo, è tenuto a rispettare le norme sulla sicurezza della navigazione, sulla tutela dell'ambiente e sull'ordinamento sul demanio marittimo prescritte dalla presente Delibera, nonché a rispettare l'importanza del demanio marittimo in quanto bene pubblico.

Articolo 42

(1) Nella zona di spiaggia destinata ai bagnanti è vietato:

- ormeggiare le imbarcazioni al di fuori degli ormeggi organizzati;
- estrarre le imbarcazioni;
- installare zattere senza relativi permessi e permessi di ubicazione;
- navigare all'interno dell'area data in concessione, ovvero la parte recintata destinata ai bagnanti;
- usare le moto d'acqua a una distanza inferiore a 300 m dalla riva, ovvero la parte recintata destinata ai bagnanti;

(2) In deroga a quanto previsto al comma precedente, è consentito:

- navigare temporaneamente con imbarcazione a remi (senza l'uso del motore) a distanza minore di 50 m dalla riva;
- usare imbarcazioni per sport e ricreazione (senza l'uso del motore) in zone per le quali sono state stabilite le condizioni per la sistemazione dello spazio e sono state soddisfatte le condizioni particolari della capitaneria di porto competente in termini di delimitazione del corridoio di partenza e altre condizioni stabilite da regolamenti speciali.

Articolo 43

Sulle spiagge naturali e organizzate è vietato:

- campeggio e pernottamenti;
- uso di tutti i tipi di saponi, shampoo e altri agenti chimici nelle docce,
- accendere fuochi per qualsiasi scopo e utilizzare barbecue e fiamme libere di ogni genere sulle spiagge;
- scaricare in mare o nel suolo liquami fecali provenienti da esercizi di ristorazione dei concessionari, ovvero dei titolari della licenza sul demanio marittimo (tutti gli impianti balneari devono essere collegati o al sistema di fognario o ad una fossa settica impermeabile o più di esse che sono costruite secondo la Legge sull'edilizia);
- scarico delle acque meteoriche dalle aree di circolazione e di parcheggio se non condizionate con adeguato separatore per oli leggeri, grassi e derivati del petrolio;
- balneazione degli animali, ad eccezione delle spiagge per cani dove la balneazione è consentita e che sono segnalate con apposito cartello;
- danneggiare alberi, arbusti, aiuole, siepi e altre piante e attaccare manifesti sugli alberi.

Articolo 44

(1) È vietato condurre e lasciare animali domestici sulle spiagge naturali e organizzate.

(2) I cani possono essere condotti e rilasciati solo sulle spiagge per cani appositamente designate e segnalate a tale scopo.

(3) Il proprietario di un animale domestico è tenuto a pulire immediatamente l'addove l'animale ha sporcato.

Articolo 45

(1) Il consumo di bevande alcoliche forti definite dal Regolamento sulle bevande alcoliche forti (Gazzetta Ufficiale n. 61/09) è vietato sulle spiagge naturali e organizzate e in altre parti del demanio marittimo, tranne quando queste aree vengono utilizzate come terrazza per la fornitura di servizi di ristorazione, previa autorizzazione dell'autorità competente, o come superfici per l'organizzazione di eventi.

(2) La birra ed il vino, ai sensi del presente articolo, non sono considerati bevande alcoliche, il tutto in conformità alla Legge sul vino, al Regolamento sulla birra e alle altre norme giuridiche in vigore della Repubblica di Croazia che regolano la materia in questione.

(3) Eccezionalmente, il provvedimento che autorizza l'uso del demanio marittimo per l'organizzazione di assembramenti per realizzare interessi economici, commerciali, religiosi, culturali, umanitari, sportivi, d'intrattenimento e altri, può consentire il consumo di alcolici su tali aree pubbliche.

Articolo 46

È vietato posizionare sulle spiagge marittime e in altre parti del demanio marittimo dispositivi mobili, chioschi, prefabbricati, stand, pubblicità, manifesti, cartelloni, attrezzature per parchi ed altri dispositivi senza concessione o permesso sul demanio marittimo o contrariamente a quanto rilasciato dalla concessione o permesso.

Articolo 47

Sulle spiagge naturali e organizzate e sulle altre parti del demanio pubblico è vietata l'esposizione e l'offerta in vendita di generi alimentari e non alimentari, la prestazione di servizi di marketing e simili, la promozione e la vendita

di biglietti per escursioni turistiche, nonché l'offerta, la sollecitazione e la vendita di servizi di alloggio.

Articolo 48

Sulle spiagge marittime e in altri tratti di mare è vietata l'organizzazione di giochi d'azzardo, nonché la raccolta di donazioni e chiedere l'elemosina.

Articolo 49

Non è consentito sostare, spostarsi, prendere il sole, ecc. sulle spiagge e in altre parti del demanio marittimo senza costume da bagno, a meno che non si tratti di una spiaggia segnalata come spiaggia per nudisti.

Articolo 50

(1) È vietato lasciare oggetti personali (asciugamani, altri accessori da spiaggia, ecc.) sulle spiagge naturali e organizzate.

(2) Gli oggetti di cui al comma precedente abbandonati sulle spiagge naturali e organizzate saranno considerati oggetti abbandonati e verranno rimossi.

Articolo 51

(1) Sulle spiagge naturali e organizzate e nelle altre parti del demanio marittimo non è consentita la circolazione dei veicoli a motore, il parcheggio e la sosta dei veicoli, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.

(2) La circolazione degli autoveicoli sulle superfici indicate al comma precedente è eccezionalmente consentita quando determinate attività non possono essere altrimenti svolte e sono necessarie per eliminare pericoli per l'incolumità di persone e cose o per lo svolgimento di attività comunitarie (ambulanza, vigili del fuoco, polizia, servizi comunali e altri).

Articolo 52

È vietato l'uso di veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate nel porto della città per il carico e lo scarico dalle navi, ad eccezione della rampa del porto traghetti e delle parti del porto cittadino appositamente predisposte e contrassegnate a tale scopo.

Articolo 53

È vietato accendere fuochi e fare grigliate (a legna o elettriche) a bordo delle navi nel porto, provocando fumo nelle aree pubbliche, né rilasciare nell'ambiente emissioni nocive (fumo, odore di barbecue) derivanti dalle suddette attività. Il proprietario dell'imbarcazione o l'utente sono responsabili per aver agito in contrasto con il presente comma.

VI. MANUTENZIONE DELLA PULIZIA E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE DEMANIALE AD USO PUBBLICO

Articolo 54

(1) La fascia costiera delle spiagge naturali e organizzate e le aree verdi lungo la spiaggia e le altre parti terrestri del demanio marittimo dovrebbero essere mantenute regolarmente, in modo che siano ordinate e pulite e servano allo scopo per cui sono destinate, e le attrezzature e i dispositivi presenti devono essere puliti e corretti.

(2) È vietato distruggere, deteriorare e inquinare oggetti e apparecchiature ubicati sulle spiagge organizzate e naturali e nelle altre parti del demanio marittimo.

Articolo 55

La manutenzione del demanio marittimo ad uso generale si effettua riparando i danni minori, sistemando le spiagge con materiale di ripascimento in modo tale che il confine della parte terrestre e marittima del demanio non cambi, pulizia e rimozione dei rifiuti, posizionamento di contenitori per lo scarico dei rifiuti sulle spiagge, recinzione delle spiagge con dighe galleggianti, installazione di docce, ecc.

Articolo 56

(1) La persona fisica o giuridica che esegue la manutenzione della fascia costiera delle spiagge assestate e di quelle naturali e delle aree verdi lungo la spiaggia è tenuta a mantenerle pulite e in ordine e una volta all'anno, entro l'inizio di aprile, a pulirle accuratamente dai grandi detriti sulla costa.

(2) Per fascia costiera - spiagge naturali, ai fini della presente Delibera, si intendono le zone destinate alla balneazione e alla presa del sole, sulle quali non sono state realizzate strutture complementari.

(3) Per fascia costiera - spiagge assestate, sono considerati gli spazi destinati alla balneazione e alla presa del sole, provvisti di determinate condizioni igieniche e tecniche.

Articolo 57

(1) La pulizia delle spiagge naturali e delle spiagge assestate durante la stagione turistica deve essere quotidiana e accurata e viene effettuata fino dalle 04:00 alle 07:00.

(2) Se l'imbarcazione provoca inquinamento della superficie del mare con rifiuti grassi, il proprietario o l'utente dell'imbarcazione è tenuto ad ancorare e invitare i rappresentanti dell'Autorità Portuale di Pola a concordare la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti grassi con la persona fisica o giuridica abilitata a rimuovere il danno.

(3) I rappresentanti dell'Autorità Portuale di Pola sono tenuti a informare i proprietari delle imbarcazioni sull'obbligo di mantenere la pulizia e l'ordine nei porti, negli ormeggi e in generale nel demanio marittimo.

Articolo 58

La persona fisica o giuridica incaricata dalla Città di svolgere attività comunali per mantenere la pulizia delle aree pubbliche, è tenuta a mantenere regolarmente ed eccezionalmente la fascia costiera delle spiagge marittime organizzate e naturali e altre parti terrestri del demanio marittimo, in conformità al Programma di manutenzione delle infrastrutture comunali e al Piano di gestione del demanio marittimo.

Articolo 59

Per pulizia straordinaria delle aree pubbliche si intende la pulizia delle aree pubbliche quando sono eccessivamente sporche a causa di agenti atmosferici, forze maggiori o altri motivi.

Articolo 60

In caso di inquinamento dell'area pubblica causato dal maltempo o da altre situazioni straordinarie, il vigile marittimo ordinerà alla persona fisica o giuridica incaricata della manutenzione e pulizia, ovvero al concessionario del demanio marittimo, di effettuare la pulizia straordinaria del demanio marittimo.

Articolo 61

(1) Sulle parti terrestri del demanio marittimo vengono posizionati i contenitori per i rifiuti, che devono essere realizzati in materiale idoneo ed esteticamente curati.

(2) I contenitori/cestini per rifiuti sul demanio marittimo vengono installati dalla Città o dal concessionario.

(3) La persona fisica o giuridica incaricata dalla Città per l'esecuzione delle attività comunali di pulizia delle aree pubbliche è tenuta a svuotare i contenitori dei rifiuti e mantenerli puliti e funzionalmente corretti.

(4) La persona fisica o giuridica incaricata dalla Città per l'esecuzione delle attività comunali di pulizia delle aree pubbliche è tenuta a lavare i contenitori dei rifiuti ubicati sul demanio marittimo ed effettuare la disinfezione e la disinfestazione, almeno due volte l'anno, e più spesso se necessario.

Articolo 62

(1) I bidoni della spazzatura possono essere posizionati su pali, recinzioni e supporti autoportanti.

(2) È vietato collocare contenitori per rifiuti sui pali dove sono presenti pali dell'illuminazione pubblica, alberi e pennoni, ed in altri luoghi dove essi possano alterare l'aspetto del demanio marittimo.

Articolo 63

(1) Nelle aree pubbliche è vietato rovistare nei contenitori per i rifiuti e asportare i rifiuti o parte dei rifiuti dai contenitori, in modo tale che i rifiuti si disperdano attorno al contenitore inquinando il demanio marittimo.

(2) È vietato danneggiare i contenitori dei rifiuti nelle aree pubbliche, disegnare e scrivere su di essi e spostarli dal luogo in cui sono collocati.

Articolo 64

La persona fisica o giuridica che svolge un'attività artigianale che sporca gli spazi pubblici è tenuta a pulirli regolarmente e a garantirne la pulizia.

Articolo 65

(1) Il concessionario è tenuto a preservare e mantenere durante l'anno l'area data in concessione in conformità a tutte le norme di legge, statuti, decreti, regolamenti, ed in particolare:

- mantenere regolarmente pulito il fondale e la parte terrestre dell'area, rimuovere detriti (tavole, plastica, ecc.) e altri depositi, curare l'orticoltura, assicurare lo svuotamento dei cestini dei rifiuti (ordinari e per la raccolta differenziata) e raccogliere i rifiuti dalle imbarcazioni, il tutto in collaborazione con la persona giuridica o fisica incaricata dalla Città dello svolgimento dell'attività comunale di mantenimento della pulizia degli spazi pubblici
- organizzare lo smaltimento dei rifiuti pericolosi in collaborazione con la persona autorizzata,
- mantenere le attrezzature (cestini, panche, docce, spogliatoi, ecc.),
- fuori del periodo di fruizione della concessione, il concessionario è tenuto a rimuovere gli oggetti ad uso commerciale
- garantire il rispetto dell'ordine nel porto (porti speciali e ancoraggi),
- prendersi cura della sicurezza degli utenti e dei beni materiali sul demanio marittimo,

- pagare il compenso per il consumo di energia elettrica e acqua, nonché altri costi coperti dalla concessione,
- possedere tutti i certificati prescritti, in particolare quelli che garantiscono la tutela della salute e della sicurezza umana,
- rispettare le condizioni prescritte, le leggi e i regolamenti speciali, le condizioni dei piani territoriali e le condizioni e i requisiti speciali dell'autorità portuale competente, le condizioni di protezione della natura del ministero competente
- rispettare la presente Delibera e la Delibera sull'ordine pubblico e la pace
- rispettare le decisioni e i provvedimenti del vigile marittimo,
- rispettare le decisioni di altre autorità competenti.

(2) Per manutenzione tecnica della spiaggia si intende il ripascimento della spiaggia, che viene effettuato nell'ambito della manutenzione tecnica delle spiagge esistenti, naturali o parzialmente riempite o sistemate, e solo nelle dimensioni esistenti, e il tutto in collaborazione con la Città attraverso la manutenzione ordinaria del demanio marittimo. Il materiale per la manutenzione della spiaggia deve essere prelevato innanzitutto dalle località limitrofe se è stato prelevato dalla spiaggia esistente a causa degli influssi naturali - azione del mare e del vento, ed eventualmente integrare la spiaggia con materiale fornito da altre fonti idonee di composizione e forma identica o simile, generalmente ciottoli della stessa granulometria o sabbia di origine simile, solo se quanto precedentemente determinato (linea naturale) non può essere soddisfatto.

(3) È vietato il ripascimento delle spiagge con materiale terroso, rifiuti, scavi, ecc. Le spiagge possono essere riempite solo con ghiaia naturale e/o sabbia. La persona che gestisce la spiaggia può occuparsi del ripascimento della spiaggia organizzata in modo da non cambiare la posizione media annua della costa, l'aspetto della spiaggia e le sue caratteristiche.

(4) Il concessionario è responsabile di ogni danno che si verifica come conseguenza dell'uso commerciale del demanio marittimo, ivi compresi i danni al demanio marittimo oggetto della concessione, i danni al concessionario stesso, cioè ai suoi dipendenti, nonché come danno subito da terzi.

Articolo 66

(1) Il titolare della licenza sul demanio marittimo è tenuto a mantenere pulita e ordinata la parte del demanio marittimo d'uso generale sulla quale esercita la sua attività.

(2) Nell'area del demanio marittimo per la quale è stata rilasciata la licenza, la Città è tenuta ad organizzare la regolare manutenzione della pulizia tramite la persona fisica o giuridica alla quale ha affidato l'esecuzione dei lavori comunali di mantenimento della pulizia delle aree pubbliche.

(3) Per pulizia regolare si intende la rimozione regolare di tutti i rifiuti dalla riva, dalla superficie e dal fondale marino nell'ambito del demanio marittimo, in particolare oggetti di metallo, plastica e vetro, nonché altri rifiuti.

(4) I rifiuti e la spazzatura dovrebbero essere raccolti regolarmente tramite raccolta differenziata e dovrebbe essere possibile rimuovere e svuotare i contenitori dei rifiuti.

Articolo 67

(1) È vietato:

1. gettare o abbandonare rifiuti urbani all'esterno di cestini o contenitori per rifiuti o compiere altre azioni che inquinano il demanio marittimo;

2. smaltire materiali edili e rifiuti edili, terra, macerie, legna da ardere, ferro, lamiere, in particolare vecchie automobili, macchine, apparecchi elettrici e di altro tipo e articoli per la casa, assi, oggetti usurati, ecc.
3. smaltire rifiuti ingombranti e imballaggi;
4. abbandonare veicoli, rimorchi, camper e altri veicoli da rimorchio, rottami di veicoli, rottami di imbarcazioni, macchinari da lavoro, detriti e simili;
5. abbandonare imbarcazioni al di fuori dei luoghi previsti,
6. scaricare liquidi di scarto di qualsiasi natura (oli, acidi, vernici, acque reflue, ecc.);
7. raccogliere frutti, tagliare e rubare foglie e fiori, rubare piante, ed effettuare altri interventi non autorizzati (piantagione di piante, ecc.);
8. tagliare, cioè spezzare le radici degli alberi;
9. occuparsi della riparazione, manutenzione e assistenza dei veicoli, di altri apparecchi e dispositivi;
10. rovinare i contenitori dei rifiuti urbani;
11. gettare oggetti ardenti in cestini per rifiuti o contenitori per la raccolta differenziata,
12. accendere il fuoco o dare fuoco ad alberi, rifiuti, foglie, ecc.
13. inquinare il mare e gettare rifiuti e sostanze inquinanti sulla costa, nel mare e nel letto dei torrenti;
14. gettare rifiuti o mozziconi di sigaretta in mare e in riva al mare
15. bruciare rifiuti sul demanio marittimo
16. scaricare dalle navi durante la permanenza in porto liquami, oli, petrolio e simile;
17. durante la permanenza delle imbarcazioni in porto, effettuare riparazioni e ricostruzioni dello scafo, della coperta, delle attrezzature e dei macchinari al di fuori del normale lavoro, pulire, raschiare e verniciare la parte emersa o subacquea dello scafo;
18. qualsiasi tipo di inquinamento e diminuzione della funzione dei pozzetti e dei canali per lo smaltimento delle acque reflue;
19. scavo e rimozione di materiale lapideo e materiale vegetale marino (falso), sabbia o ghiaia, ecc.;
20. compiere azioni che inquinano il demanio marittimo o non compiere azioni che prevengano l'inquinamento del demanio marittimo;
21. rimozione non autorizzata di apparecchiature e dispositivi comunali;
22. smaltimento di rifiuti animali, sanitari e altri rifiuti pericolosi, che vengono smaltiti in conformità con le normative speciali;
23. smaltimento o installazione di qualsiasi oggetto che interferisca con l'uso regolare del demanio marittimo o il libero passaggio di pedoni e veicoli;
24. fare i bisogni fuori dai servizi igienici;
25. campeggiare;
26. lavare persone, animali, veicoli a motore o altri oggetti su dispositivi e strutture di approvvigionamento idrico pubblico;
27. scuotere stracci, tappeti e simili;
28. costruire sul demanio marittimo, salvo quando ciò sia consentito nelle forme prescritte dalla Legge e da altri regolamenti e atti della Città
29. rilasciare acque reflue e piovane in modo tale da mettere in pericolo la sicurezza del traffico e dei passanti, o altre forme di inquinamento;
30. inquinare e distruggere in qualsiasi modo il demanio marittimo, in particolare le spiagge.

(2) Tutte le persone sono tenute e rispettare quanto stabilito nelle disposizioni della presente Delibera:

1. preservare i boschi costieri e il verde della costa marittima (alberi autoctoni, ecc.);
2. preservare gli autentici valori naturali e culturali del paesaggio costiero, indipendentemente dal fatto se l'area sia protetta dalla legge;
3. non invadere le aree marine dove sono presenti habitat e specie ad alto valore di tutela, indipendentemente dal fatto se tale area sia protetta dalla legge;
4. costruire sul demanio marittimo, solo se in sintonia con la Legge sul demanio marittimo e i porti e altre norme e atti della Città.

Articolo 68

(1) I beni utilizzati per scopi commerciali e non sul territorio della Città non possono essere collocati nell'area di traffico pubblico, né possono limitare e/o escludere l'uso generale del demanio marittimo.

(2) In deroga al comma precedente del presente articolo, il titolare di un atto che esercita scopi economici e non, può collocare i dispositivi sulle superfici di circolazione pubblica in caso di attuazione di programmi, progetti, manifestazioni e attività di interesse per il bene comune, con il previo consenso dell'organo amministrativo della città responsabile della pianificazione territoriale.

(3) In caso di atti contrari ai commi 1 e 2 del presente articolo, il vigile marittimo ordinerà la rimozione dei dispositivi senza indugio ed entro 3 giorni.

(4) Qualora il proprietario o l'utente non agisca conformemente al provvedimento di cui al comma 3 del presente articolo e vi sia un pericolo immediato per l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente, la Città effettuerà l'esecuzione del provvedimento per interposta persona a spese del proprietario o l'utente dei locali commerciali.

Articolo 69

(1) I dispositivi di protezione sono tende da sole, avvolgibili, griglie di protezione, telecamere, dispositivi di allarme, dispositivi di legatura e bloccaggio e oggetti simili, che vengono applicati su dispositivi utilizzati per scopi commerciali e di altro tipo.

(2) I dispositivi di protezione devono essere in ordine e funzionare correttamente.

(3) Tende da sole, persiane, griglie protettive e oggetti simili sono installati in conformità con l'approvazione dell'autorità competente previo consenso dell'organo amministrativo cittadino responsabile della pianificazione del territorio.

(4) Tende da sole, avvolgibili, griglie di protezione e oggetti simili devono integrarsi nell'ambiente esistente per forma, materiale, dimensioni e colori, non devono mettere in pericolo la sicurezza della circolazione, né oscurare la segnaletica stradale esistente e rappresentare un pericolo immediato per la vita e la salute delle persone, beni di maggior valore o l'ambiente.

(5) È vietato eseguire le opere di cui al comma 1 del presente articolo senza l'autorizzazione o contrariamente all'autorizzazione dell'organo competente.

Articolo 70

(1) Le telecamere possono essere posizionate sulle facciate esterne dei fabbricati per monitorare e prevenire

comportamenti illeciti e identificare gli autori di illeciti e reati, la protezione delle persone e la protezione dei beni di proprietà della Città e di altre persone fisiche e giuridiche, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la protezione privata, con l'obbligo di esporre al pubblico la scritta che lo spazio è videosorvegliato in modo tale che la loro collocazione non metta in pericolo gli utenti della strada, non interferisca con la circolazione dei pedoni, o non impedisca l'utilizzo del demanio marittimo.

(2) Le telecamere vengono installate sulla base dell'approvazione dell'autorità competente dopo il consenso precedentemente ottenuto dal Ministero responsabile degli affari interni e dall'Agenzia per la protezione dei dati personali.

(3) È vietato installare le telecamere di cui al comma 1 del presente articolo senza l'approvazione dell'autorità competente e il previo consenso del Ministero responsabile degli affari interni e dell'Agenzia per la protezione dei dati personali o contro l'approvazione dell'autorità competente.

Articolo 71

(1) Manifesti, inserzioni e simili annunci di contenuto pubblicitario o promozionale o informativo (di seguito: manifesti) possono essere collocati solo su cartelli o cartelloni, pali pubblicitari, bacheche pubblicitarie, cartelloni pubblicitari e altri spazi pubblicitari che servano esclusivamente allo scopo dichiarato previo benestare dell'organo competente secondo le condizioni dell'apposito atto emesso dall'organo di rappresentanza.

(2) Le spese di rimozione dei manifesti, nonché di pulizia dei luoghi ove non possono essere collocati, sono a carico dell'organizzatore dell'evento o manifestazione, ovvero della persona fisica o giuridica il cui prodotto o servizio è pubblicizzato sul manifesto.

(3) È vietato apporre manifesti in luoghi che non sono destinati a tale scopo senza l'approvazione o contrariamente all'approvazione dell'organo competente.

(4) È vietato imbrattare, rovinare e sporcare i manifesti regolarmente posizionati. La persona che ha affisso i manifesti, gli avvisi e altre pubblicazioni simili, ovvero la persona fisica o giuridica, è tenuta a rimuoverli immediatamente dopo la scadenza dell'evento, manifestazione o altro evento che viene annunciato, cioè immediatamente in seguito alla scadenza del periodo per il quale aveva l'approvazione, e a pulire e sistemare le aree utilizzate.

(5) La pubblicità su un'area pubblica o su un terreno di proprietà della Città con la sua forma, materiale, dimensioni e colori deve adattarsi all'ambiente esistente, non deve mettere in pericolo la sicurezza del traffico, né oscurare la segnaletica esistente. La pubblicità può essere illuminata solo in modo da non creare inquinamento luminoso.

VII. PASSAGGIO INDISTURBATO LUNGO L'AREA DEMANIALE

Articolo 72

(1) Occupando il demanio marittimo non si deve ostacolare o impedire il libero passaggio, ovvero devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a. l'occupazione del demanio marittimo non deve ridurre la visibilità e impedire il passaggio senza ostacoli;

b. l'occupazione del demanio marittimo non deve impedire l'accesso ai mezzi dei vigili del fuoco, alle ambulanze e all'uso degli idranti;

c. l'occupazione del demanio marittimo non deve creare rumore eccessivo e ulteriore inquinamento;

d. gli utenti sono tenuti a mantenere in ordine il demanio marittimo occupato.

(2) In caso di atti contrari ai commi 1 e 2 del presente articolo, il vigile marittimo ordinerà la rimozione dei dispositivi senza indugio ed entro 3 giorni.

(3) Qualora la persona fisica o giuridica non agisca conformemente al provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo e vi sia un pericolo immediato per l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente, la Città effettuerà l'esecuzione del provvedimento per interposta persona a spese del proprietario o l'utente dei locali commerciali.

VIII MISURE PER IL MANTENIMENTO DELL'ORDINE SUL DEMANIO MARITTIMO

Articolo 73

(1) Le attività di attuazione dell'ordine sul demanio marittimo vengono effettuate dall'organo amministrativo cittadino competente tramite delibera del Consiglio municipale relativo all'organizzazione interna degli organi amministrativi della Città di Pula - Pola (di seguito nel testo: organo amministrativo).

(2) L'organo amministrativo nell'attuazione dell'ordine sul demanio marittimo si occupa di:

1. controllo sull'attuazione della presente Delibera,
2. altri compiti stabiliti dalla presente Delibera.

Articolo 74

(1) Il controllo sull'attuazione dell'ordine sul demanio marittimo prescritto dalla presente Delibera è effettuato dai vigili marittimi, in qualità di funzionari autorizzati dell'organo amministrativo.

(2) La vigilanza di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata anche ad essere effettuata dagli ispettori del demanio marittimo (funzionari abilitati del Ministero del mare, dei trasporti e delle infrastrutture e dagli ispettori della capitaneria di porto).

(3) Il vigile marittimo vigila sull'esecuzione degli obblighi assunti dalla licenza sul demanio marittimo rilasciata dalla Città.

Articolo 75

(1) Il vigile marittimo ha l'autorità di esercitare la supervisione prescritta dalla Legge e dalla presente Delibera.

(2) Nell'attuazione della vigilanza sull'attuazione della presente Delibera, l'ufficiale marittimo applica direttamente le norme procedurali generali che disciplinano i procedimenti amministrativi e per infrazioni, a seconda del tipo di procedimento che conduce.

Articolo 76

(1) Nello svolgere i compiti ufficiali, i vigili marittimo indossano la divisa e sono muniti di tessera di riconoscimento.

(2) Il Consiglio municipale delibera in merito all'aspetto della divisa e della tessera di riconoscimento dei vigili marittimo.

Articolo 77

(1) Nell'attuazione della vigilanza sull'attuazione della presente Delibera, il vigile comunale è autorizzato a:

1. richiedere ed esaminare documenti (carta d'identità,

- passaporto, estratto del registro del tribunale, ecc.) in base ai quali è possibile accertare l'identità della parte o del legale rappresentante della parte, nonché delle altre persone presenti durante la sorveglianza
2. raccogliere dichiarazioni dai responsabili al fine di acquisire prove di fatti che non possono essere direttamente accertati, nonché da altre persone presenti durante la vigilanza,
 3. richiedere per iscritto all'interessato dati e documentazione accurati e completi necessari per la vigilanza
 4. raccogliere prove e determinare la situazione fattuale in modo visivo e in altro modo appropriato (fotografare, registrare con macchina fotografica, video, ecc.)
 5. compiere altre azioni ai fini dell'esercizio della vigilanza.

(2) Nell'attuazione della vigilanza ai sensi della presente Delibera, il vigile marittimo è autorizzato e ha il dovere di ordinare alle persone fisiche e giuridiche tramite le misure per il mantenimento dell'ordine comunale come prescritto dalla presente Delibera.

Articolo 78

(1) Gli organi di diritto pubblico e le persone fisiche e giuridiche sono tenute, senza compenso di lavoro e spese, a consentire al vigile comunale di esercitare la vigilanza e di assicurare le condizioni per la continuità del lavoro di sua competenza, entro il termine fissato.

(2) L'organo amministrativo competente è autorizzato a richiedere l'assistenza della polizia se vi è resistenza durante l'esecuzione del provvedimento o si attende resistenza.

Articolo 79

(1) Quando il vigile marittimo constata una violazione delle norme, sulla cui esecuzione è autorizzato a vigilare, ha il dovere di avviare per procedimento d'ufficio misure appropriate in conformità con la presente Delibera.

(2) Quando il vigile comunale accerta che il regolamento, sulla cui esecuzione è autorizzato a vigilare, non è stato violato, e quindi non sussistono le condizioni per avviare un procedimento amministrativo, ne dà comunicazione scritta al richiedente entro otto giorni dal giorno in cui ha accertato la situazione di fatto.

Articolo 80

(1) Contro gli atti amministrativi emessi dal vigile marittimo è possibile presentare ricorso al Ministero del mare, dei trasporti e delle infrastrutture.

(2) Il ricorso presentato contro il provvedimento del vigile marittimo non ne ritarda l'esecuzione.

Articolo 81

La città è tenuta ad effettuare una volta al mese la sorveglianza del demanio marittimo nel suo territorio tramite il vigile marittimo, al fine di accertare costruzioni abusive o altri danni al demanio marittimo, e su ogni segnalazione di chiunque denunci degli atti abusivi. In tal caso il vigile marittimo è tenuto ad informare l'organo competente (ispezioni competenti, capitaneria di porto, ecc.).

Articolo 82

(1) Il vigile marittimo esegue il controllo in modo indipendente, a nome della Città, agisce e adotta singoli atti nell'ambito dei doveri e dei poteri determinati dalla presente delibera e da altri regolamenti.

(2) L'adozione di misure per far rispettare l'ordine sul demanio marittimo è considerata essenziale e nell'interesse pubblico.

(3) Al fine di stabilire l'ordine comunale e tutelare il demanio marittimo, il vigile marittimo può adottare gli opportuni provvedimenti in collaborazione con l'organo statale competente e altri organi, ovvero con le società di vigilanza.

Articolo 83

Nell'attuazione della vigilanza ai sensi della presente Delibera, il vigile marittimo è autorizzato e ha il dovere di ordinare alle persone fisiche e giuridiche, tramite provvedimento o in altro modo prescritto, misure per mantenere l'ordine comunale, come segue:

- rimozione di oggetti, dispositivi, strutture, pubblicità e altro collocati illegalmente;
- vietare l'esecuzione di lavori e attività;
- ordinare altre misure ed azioni finalizzate al mantenimento dell'ordine sul demanio marittimo;
- addebitare una multa sul luogo dell'infrazione;
- proporre l'avvio della procedura d'infrazione.

Articolo 84

(1) Le misure per il mantenimento dell'ordine sul demanio marittimo prescritte dalla presente Delibera sono disposte con provvedimento del vigile marittimo alla persona che ha violato le disposizioni della presente Delibera, cioè alla persona che è tenuta a eliminare la violazione accertata.

(2) Se la persona di cui al comma precedente non può essere identificata, il provvedimento si avvia contro ignoti.

(3) Se il vigile marittimo stabilisce un'infrazione delle norme la cui esecuzione è autorizzato a controllare, può emettere un provvedimento anche senza interpellare la parte.

(4) Il vigile marittimo svolge i compiti di cui al comma 1 del presente articolo in qualità di pubblica autorità ed è autorizzato a dare esecuzione ai provvedimenti da lui adottate.

Articolo 85

(1) Per le infrazioni prescritte nella presente Delibera, stabilite dal vigile comunale durante il controllo, quest'ultimo può riscuotere dall'autore dell'infrazione, nel luogo in cui l'infrazione è stata commessa, una sanzione pecuniaria pari alla metà dell'ammenda minima prescritta se ha accertato la violazione effettuando il controllo di sua competenza, osservando direttamente, utilizzando accorgimenti tecnici, controllando la documentazione.

(2) Si considera che la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo è pagata nel luogo dell'infrazione se l'autore dell'infrazione, nel momento in cui si trova nel luogo in cui ha effettuato l'infrazione, è impossibilitato a pagare la sanzione ma la paga entro tre giorni e consegna la prova del pagamento al vigile marittimo.

(3) Si considera che la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo è pagata nel luogo dell'infrazione se l'autore dell'infrazione non è stato identificato al momento della realizzazione dell'infrazione o non è stato trovato nel luogo in cui è stata commessa l'infrazione, ma paga la sanzione entro tre giorni e consegna la prova del pagamento al vigile marittimo.

(4) Il vigile marittimo riscuote dall'autore dell'infrazione la sanzione pecuniaria irrogata oralmente secondo le condizioni di cui al comma 1 del presente

articolo, con rilascio di apposita attestazione, senza emettere il verbale dell'infrazione.

(5) Se l'autore dell'infrazione paga la sanzione pecuniaria irrogata in conformità ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, non sarà condotto nessun procedimento per infrazione, la sanzione non sarà iscritta nell'evidenza e l'autore dell'infrazione non sarà considerato una persona condannata per reato.

IX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRAZIONI

Articolo 86

Le sanzioni riscosse per i reati prescritti dalla presente Delibera costituiscono entrate del bilancio cittadino e vengono utilizzate ai fini della gestione del demanio marittimo e del finanziamento o cofinanziamento di progetti sul demanio marittimo e per attività volte al miglioramento del demanio marittimo in uso generale.

Articolo 87

Il vigile marittimo è tenuto a tenere un registro speciale degli autori delle infrazioni prescritte dalla presente Delibera, delle ammende erogate e delle ammende riscosse nel luogo in cui è stato commesso il reato.

Articolo 88

(1) Con una sanzione pecuniaria nell'importo da 600,00 do 1.300,00 euro sarà punita per infrazione la persona giuridica se agisce in modo contrario:

1. alle disposizioni dell'articolo 6 comma 3 e 5 della Delibera,
2. alle disposizioni dell'articolo 9 della Delibera,
3. alle disposizioni dell'articolo 10 comma 2 e 3 della Delibera,
4. alle disposizioni dell'articolo 12 della Delibera,
5. alle disposizioni dell'articolo 13 della Delibera,
6. alle disposizioni dell'articolo 15 della Delibera,
7. alle disposizioni dell'articolo 16 della Delibera,
8. all'articolo 18 comma 1 e 2 della Delibera,
9. all'articolo 19 comma 1 della Delibera,
10. alle disposizioni dell'articolo 20 della Delibera,
11. alle disposizioni dell'articolo 21 della Delibera,
12. alle disposizioni dell'articolo 23 della Delibera,
13. alle disposizioni dell'articolo 26 della Delibera,
14. alle disposizioni dell'articolo 27 comma 2 della Delibera,
15. alle disposizioni dell'articolo 29 comma 2 della Delibera,
16. alle disposizioni dell'articolo 30 della Delibera,
17. alle disposizioni dell'articolo 31 della Delibera,
18. alle disposizioni dell'articolo 32 della Delibera,
19. alle disposizioni dell'articolo 35 della Delibera,
20. alle disposizioni dell'articolo 37 della Delibera,
21. alle disposizioni dell'articolo 38 della Delibera,
22. alle disposizioni dell'articolo 39 della Delibera,
23. alle disposizioni dell'articolo 42 della Delibera,
24. alle disposizioni dell'articolo 43 della Delibera,
25. alle disposizioni dell'articolo 44 della Delibera,
26. alle disposizioni dell'articolo 45 della Delibera,
27. alle disposizioni dell'articolo 46 della Delibera,
28. alle disposizioni dell'articolo 47 della Delibera,
29. alle disposizioni dell'articolo 48 della Delibera,
30. alle disposizioni dell'articolo 49 della Delibera,
31. alle disposizioni dell'articolo 50 della Delibera,

32. alle disposizioni dell'articolo 51 della Delibera,
33. alle disposizioni dell'articolo 52 della Delibera,
34. alle disposizioni dell'articolo 53 della Delibera,
35. alle disposizioni dell'articolo 54 della Delibera,
36. all'articolo 56 comma 1 della Delibera,
37. alle disposizioni dell'articolo 57 della Delibera,
38. alle disposizioni dell'articolo 58 della Delibera,
39. alle disposizioni all'articolo 61 comma 3 e 4 della Delibera,
40. alle disposizioni dell'articolo 62 della Delibera,
41. alle disposizioni dell'articolo 63 della Delibera,
42. alle disposizioni dell'articolo 64 della Delibera,
43. alle disposizioni dell'articolo 65 della Delibera,
44. alle disposizioni dell'articolo 66 comma 1 e 4 della Delibera,
45. alle disposizioni dell'articolo 67 della Delibera,
46. alle disposizioni dell'articolo 68 comma 1 e 2 della Delibera,
47. alle disposizioni dell'articolo 69 della Delibera,
48. alle disposizioni dell'articolo 70 della Delibera,
49. alle disposizioni dell'articolo 71 della Delibera,
50. alle disposizioni dell'articolo 72 comma 1 della Delibera,
51. non consente al vigile comunale di prendere visione di documenti (carta d'identità, passaporto, estratto del registro del tribunale, ecc.), in base ai quali può accertare l'identità della parte o del suo legale rappresentante, nonché delle altre persone presenti nel corso dell'ispezione (art. 77, comma 1, punto 1)
52. in quanto parte, su richiesta scritta del vigile comunale, non fornisce allo stesso dati veritieri e completi e non gli fornisce la documentazione necessaria per il controllo (art. 77, comma 1, punto 3)
53. ostacola il vigile comunale nell'attuazione della vigilanza (art. 77, comma 1, punti 4 e 5).

(2) Con una sanzione pecuniaria da 100,00 euro a 260,00 euro si multerà anche la persona responsabile nella persona giuridica che effettua la violazione del comma 1 del presente articolo.

(3) Per le infrazioni di cui al comma 1 del presente articolo si applica la sanzione pecuniaria da euro 200,00 a euro 660,00 alla persona fisica, al commerciante e a chi esercita un'altra attività autonoma, quando hanno commesso l'infrazione in relazione alla svolgimento della propria attività commerciale o indipendente.

(4) Con una sanzione pecuniaria da 50,00 euro a 260,00 euro si multerà anche la persona responsabile nella persona giuridica che effettua la violazione al comma 1 del presente articolo.

(5) Una persona fisica - genitore o tutore di un minore che ha commesso un'infrazione di cui all'articolo 1 della presente Delibera, è punita con una sanzione da 50,00 a 260,00 euro, se non si è presa cura del minore. Un bambino è una persona fino a 14 anni di età.

X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 89

Qualora singole disposizioni della Delibera sull'ordine comunale siano in contrapposizione con le disposizioni della presente Delibera, sul demanio marittimo si applicano le disposizioni della presente Delibera.

Articolo 90

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale – Službene novine - Pula-Pola".

CLASSE: 024-01/23-01/1013

NUM.PROT.:05/07/2163-0474-23-16

Pola, 27 novembre 2023

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI PULA-POLA**

LA PRESIDENTE

Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della Legge sulla mitigazione e eliminazione delle conseguenze da calamità naturali ("Gazzetta ufficiale" n. 16/19 e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 27 novembre 2023 adotta la

CONCLUSIONE

**sull'adozione del Piano d'azione della Città di
Pula-Pola nelle aree
colpite da calamità naturali per il 2024**

Articolo 1

Si adotta il Piano d'azione per le aree colpite da calamità naturali sul territorio della Città di Pola per il 2024 il cui contenuto si trova in allegato al presente atto ed è parte integrante.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale-Službene novine Pula-Pola."

CLASSE: 240-01/23-01/16

N.PROT.:02/07/2163-02-0501-23-6

Pola, 27 novembre 2023

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI PULA-POLA**

LA PRESIDENTE

Marija Marković-Nikolovski, m.p.

**NUMERO 20/23
PAGINA 14**

Ai sensi dell'articolo 6 della Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sulle imposte locali ("Gazzetta ufficiale" 114/23), dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola, alla seduta del 27 novembre 2023 adotta la

D E L I B E R A
sull'abrogazione della Delibera
sull'addizionale all'imposta sul reddito
della Città di Pula - Pola

Articolo 1

Si abroga la Delibera sull'addizionale all'imposta sul reddito della Città di Pula-Pola (GU n. 151/14, Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola n. 17/14)

Articolo 2

La presente Delibera viene pubblicata sul "Bollettino ufficiale - Službene novine" della Città di Pula-Pola ed entra in vigore dal 1 gennaio 2024.

CLASSE: 024-01/23-01/973

NUM.PROT.:2163-7-03-0243-23-3

Pola, 27 novembre 2023

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

LA PRESIDENTE

Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi dell'articolo 42 della Legge sulle imposte locali („Gazzetta ufficiale“, nn. 115/16, 101/17, 114/22 e 114/23), e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola, alla seduta del 27 novembre 2023 adotta la

DELIBERA

sulle imposte locali della Città di Pula-Pola

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La presente Delibera stabilisce l'importo dell'aliquota dell'imposta sui consumi, l'importo dell'imposta sulle case vacanza, ciò che si considera suolo pubblico, il livello, le modalità e le condizioni di pagamento dell'imposta sull'uso del suolo pubblico e l'autorità fiscale competente per la determinazione e la riscossione delle imposte appartenenti alla Città di Pula - Pola.

I termini usati nella presente Delibera che hanno connotazione di genere, si usano in maniera neutra e riguardano nella stessa misura sia il genere maschile che quello femminile.

II IMPOSTE LOCALI

Articolo 2

La Città di Pula - Pola introduce le seguenti imposte locali:

1. imposta sul consumo,
2. imposta sulle case vacanza,
3. imposta sull'utilizzo del suolo pubblico.

1. Imposta sul consumo

Articolo 3

L'imposta sul consumo viene pagata ad un tasso del 3%.

2. Imposta sulle case vacanza

Articolo 4

L'imposta sulle case vacanza ammonta a 5,00 euro/m² per metro quadrato di superficie utile.

3. Imposta sull'utilizzo del suolo pubblico

Articolo 5

Ai sensi della presente Delibera si considera suolo pubblico le strade, piazze, campi da gioco, marciapiedi, parchi, aree verdi, nonché tutti gli altri spazi di proprietà o gestiti dalla Città di Pula - Pola, il cui utilizzo è destinato a tutti e a condizioni di parità.

In caso di dubbio su cosa sia considerato suolo pubblico, si applicano le disposizioni pertinenti della Delibera sull'ordine comunale della Città di Pula - Pola.

Le imposte sull'utilizzo del suolo pubblico della Città di Pula-Pola vengono versate da persone giuridiche e fisiche alle quali l'autorità competente per la gestione del patrimonio ha emesso il Provvedimento sull'imposta per l'uso del suolo pubblico con cui si consente l'utilizzo dell'area in questione.

Nel Provvedimento per l'utilizzo del suolo pubblico si stabiliscono:

- i dati sull'utente del suolo pubblico,
- l'importo dell'imposta sull'utilizzo del suolo pubblico,
- i termini di pagamento e gli strumenti di pagamento, e
- i diritti e gli obblighi dell'utente del suolo pubblico (condizioni d'uso, tipo di apparecchiature, dati sulla località, superficie e destinazione d'uso, dati inerenti al periodo di tempo in base al quale si rilascia la Delibera, ecc.).

Articolo 6

Il suolo pubblico nella Città di Pula-Pola previsto per la sistemazione dell'arredo urbano si classifica in zone, in conformità alla rappresentazione grafica che è parte integrante della presente Delibera, come segue:

- Zona molto frequentata all'interno della I zona che comprende: Piazza Foro, Piazza Port' Aurea, Piazza Capitolina, Piazza Dante, P.zza del Popolo, Giardini, Via Sergia, Via Kandler, Via Flanatica, Via del fondaco, via Ciscutti, via Verona, via Massimiano, via Clerisseau, via Porta Stovagnana, ovvero parti della città colorate nella rappresentazione grafica con il colore giallo,

- I. Zona 1. comprende le vie come pure le parti della città delimitate nel grafico in allegato di colore blu,
- II. Zona 2. comprende le vie come pure le parti della città delimitate nel grafico in allegato di colore rosso,
- III. Zona 3. comprende le vie come pure le parti della città che non sono comprese nelle zone 1 e 2.

Articolo 7

L'uso del suolo pubblico non può essere approvato al richiedente che non ha interamente estinto tutti i debiti nei confronti della Città di Pula-Pola.

Utilizzo del suolo pubblico per la sistemazione di chioschi o altri prefabbricati

Articolo 8

L'imposta per l'utilizzo del suolo pubblico per la sistemazione di chioschi o altri prefabbricati si stabilisce in euro come segue:

attività/destinazione d'uso	importo mensile della tassa in euro per m ² -			
	Zona molto frequentata all'interno della I zona	I. Zona	II. Zona	III. Zona
Per attività commerciale	700,00	560,00	448,00	358,00
attività di ristorazione	900,00		720,00	576,00
Bancario, lotteria, scommesse	1.500,00			

Gli utenti esistenti del suolo pubblico in cui sono collocati i chioschi conservano i diritti stabiliti dall'approvazione precedente, e agli stessi in base alla presente Delibera, si rilascerà il Provvedimento sull'imposta per l'utilizzo del suolo pubblico.

La Città può approvare l'assunzione dei diritti e degli obblighi all'utente corrente, ovvero contribuente, ai suoi successori legali, a condizione che continuano ad eseguire la stessa attività, e che siano estinte tutte le pendenze che il predecessore aveva nei confronti della Città.

Utilizzo del suolo pubblico per l'allestimento delle terrazze di strutture ristorative

Articolo 9

L'imposta per l'utilizzo del suolo pubblico per l'allestimento di terrazze di strutture ristorative si stabilisce come segue:

Tipo di terrazza in base al periodo in cui viene allestita	importo mensile della tassa in euro per m ²			
	Zona molto frequentata all'interno della I zona	I. Zona	II. Zona	III. Zona
Annuale (permanente) (01.01. - 31.12.)	20,00	16,00	13,00	10,00
stagionale (01.04. - 30.09.)	30,00	24,00	20,00	16,00

Il Provvedimento sull'imposta per l'utilizzo del suolo pubblico per l'allestimento di terrazze per strutture ristorative si stabilisce come segue:

- per il periodo dal 01/01 - 31/12 (terrazza permanente) per la superficie complessiva della terrazza, e ciò al massimo per il 50% della superficie complessiva prevista nel Piano per l'allestimento delle terrazze fuori stagione (dicembre, gennaio, febbraio e marzo), con ciò che la possibilità di diminuzione della superficie permanente della terrazza per il 50% riguarda solo la parte della terrazza che è dall'asse più lungo della parte della terrazza prolungato dall'entrata nella struttura di ristorazione.
- per il periodo dal 01.04 al 30.09 (terrazza stagionale) per la superficie totale della terrazza prevista nel Piano di allestimento delle terrazze di strutture ristorative.

In situazioni eccezionali e giustificate è possibile determinare un periodo di utilizzo diverso da quello stabilito nel presente articolo, che viene deciso dal Sindaco su proposta dell'organo amministrativo della Città di Pula - Pola responsabile della gestione del patrimonio.

Utilizzo del suolo pubblico per la sistemazione di strutture temporanee

Articolo 10

L'imposta per l'utilizzo del suolo pubblico per la sistemazione di strutture temporanee si stabilisce come segue:

Struttura temporanea	Tipo di struttura/ destinazione	Importo in euro/ metodo/periodo di calcolo		
dispositivo mobile	fabbricati temporanei e dispositivi mobili per le necessità di ristorazione (tendoni, erogatori di bevande, banconi, ecc.)	5,00/per m ² /giorno		
	impianti per la vendita occasionale e per le attività di ristorazione in occasione delle festività	10,00/per m ² /giorno		
	esposizione e vendita di libri	2,00/per m ² /giorno		
	carrelli, campione espositivo	11,00/per m ² /giorno		
dispositivi di servizio	dispositivi (bancone) per bibite e gelati, cottura di frutti, e simile	20,00/per m ² /giorno		
	dispositivi per promozioni e simile	210,00/Per dispositivo/mensilmente		
	veicolo speciale per ristorazione e simile	120,00/per m ² /giorno		
	vendita ambulante	90,00/per dispositivo/giorno		
	sportelli bancari automatici (indipendenti)	Zona molto frequentata all'interno della I zona Zona	220,00/ per dispositivo/ mensilmente	
		I. Zona	190,00/ per dispositivo/ mensilmente	
		II. Zona	160,00/ per dispositivo/ mensilmente	
		III. Zona	130,00/ per dispositivo/ mensilmente	
	armadio di distribuzione per telecomunicazioni indipendente, ecc.	80,00/per dispositivo/giorno		
	dispositivi di servizio automatici	100,00/per dispositivo/giorno		
monopattini elettrici, biciclette elettriche e simili	35,00/per mezzo/annualmente			

Struttura provvisoria	Tipo di struttura/destinazione	Importo in euro/ metodo/periodo di calcolo
superficie massima di copertura dello stand: fino a 4,00 m ² (prefabbricati/mobili)	vendita di frutta, verdura, uova, tessili e simile	400,00/per dispositivo/ mensilmente
	Fiori, candele e simile	400,00/per dispositivo/ mensilmente
	Suvenir, numismatica, foto e simile	600,00/per dispositivo/ mensilmente
	tavolo per tatuaggi, decorazioni per il corpo e simili	600,00/per dispositivo/ mensilmente
	ritratti e simile	400,00/per dispositivo/ mensilmente
Per gli stand di superficie superiore a 4,00 mq (prefabbricati/mobili), l'imposta sull'uso del suolo pubblico è calcolata nell'importo mensile di euro 100,00 per ogni ulteriore mq di superficie.		

Utilizzo del suolo pubblico per l'installazione di impianti pubblicitari

Articolo 11

L'imposta per l'utilizzo del suolo pubblico per l'installazione di impianti pubblicitari si stabilisce come segue:

oggetti pubblicitari		importo dell'imposta in euro	metodo/periodo di calcolo
trasparenti, bandiera pubblicitaria		14,00	per m ² /giornalmente
nome pubblicitario		10,00	per m ² /giornalmente
pannelli pubblicitari indipendenti	singoli	60,00	per dispositivo/ mensilmente
	complessivi	40,00	per dispositivo/ mensilmente
	mobili	6,00	per m ² /giornalmente
pubblicità sulle facciate degli edifici, arredo urbano e simile		40,00	per m ² /mensilmente
tabellone jumbo pubblicitario	fino a 15 m ²	75,00	per dispositivo/ mensilmente
	> da 15 m ²	150,00	
	> da 27 m ²	225,00	
armadietti pubblicitari, vetrine pubblicitarie, dispositivi pubblicitari		40,00	per dispositivo/ mensilmente
logo pubblicitario;		30,00	per m ² /mensilmente
tende pubblicitarie		14,00	per m ² /giornalmente
colonna pubblicitaria - totem		110,00	per colonna pubblicitaria/ mensilmente
recinzione pubblicitaria, pubblicità sulla recinzione protettiva del cantiere, pubblicità sulla tela protettiva del ponteggio		5,00	per m ² /mensilmente

Altri utilizzi del suolo pubblico

Articolo 12

L'imposta per l'utilizzo del suolo pubblico ad altre destinazioni si stabilisce come segue:

organizzazione di feste e manifestazioni	Importo in euro/ metodo/periodo di calcolo
parco divertimenti, circo, installazione di palcoscenici prefabbricati, palcoscenici e simile	4,00/per m ² /giorno
artisti di strada (musicisti, mimi, maghi, artisti, ecc.)	15,00/al giorno
presentazione di prodotti e servizi e simile	20,00/per m ² /al giorno
distribuzione di volantini e materiale di promozione	100,00/al giorno
organizzazione dei cantieri, installazione di ponteggi su aree pubbliche e smaltimento dei materiali da costruzione	0,70/per m ² /al giorno
sistemazione di container per le necessità dei cantieri e simile	12,00/per container/al giorno
registrazione di film	600,00/al giorno
riprese di film nel centro storico	1.200,00/al giorno
registrazione di spot pubblicitari	1.200,00/al giorno
riprese di spot pubblicitari nel centro storico	2.000,00/al giorno
fotografia commerciale	400,00/al giorno
attività politiche - sistemazione di dispositivi mobili	7,00/per m ² /al giorno
referendum	0,20/per m ² /al giorno

Articolo 13

I termini usati in materia di tassa per l'occupazione del suolo pubblico sono disciplinati e specificati nella Delibera sull'ordine comunale della Città di Pula-Pola e negli altri atti adottati sulla base di detta Delibera.

Articolo 14

L'imposta sull'uso del suolo pubblico stabilita dalla presente Delibera, per le aree pubbliche concesse in uso tramite gara pubblica, è considerata un'imposta iniziale.

Le modalità e la procedura di svolgimento della gara pubblica sono prescritte da una decisione speciale.

Articolo 15

L'imposta sull'uso del suolo pubblico non viene corrisposta per l'organizzazione di eventi e attività complementari finanziati dal Bilancio della Città di Pula - Pola, nonché per eventi religiosi, umanitari, culturali, sportivi ed ecologici importanti per la Città di Pula - Pola e se l'area pubblica viene utilizzata per le esigenze della Città di Pula - Pola.

III DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE

Articolo 16

L'organo fiscale competente per la determinazione e la riscossione dell'imposta sui consumi e dell'imposta sulle case vacanza è l'organo amministrativo responsabile degli affari finanziari della Città di Pula - Pola.

L'autorità fiscale competente per la determinazione e la riscossione dell'imposta sull'uso del suolo pubblico è l'organo amministrativo responsabile della gestione del patrimonio della Città di Pula - Pola.

IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17

Con l'entrata in vigore della presente Delibera si abroga la Delibera sulle imposte locali della Città di Pula-Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola, n. 05/17, 12/17, 19/20 e 22/21).

Articolo 18

La presente Delibera viene pubblicata sul “Bollettino ufficiale - Službene novine” della Città di Pula-Pola ed entra in vigore il 1 gennaio 2024.

CLASSE: 024-01/23-01/976

N.PROT.:03/07/2163-01-0318-23-15

Pola, 27 novembre 2023

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

LA PRESIDENTE

Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi dell'art. 98 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18, 110/18 i 32/20) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola n. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 2/18, 2/20 e 5/17), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 27 novembre 2023, adotta la

D E L I B E R A

sul valore dell'unità di calcolo dell'imposta comunale della Città di Pula - Pola

Articolo 1

Il valore dell'unità di calcolo dell'imposta comunale (B) è di 3,00 euro per metro quadrato (m2) di superficie utile del locale residenziale nella prima zona della Città di Pola.

Articolo 2

Il valore dell'unità di calcolo dell'imposta comunale (B) è di 1,10 euro per metro quadrato (m2) in conformità all'articolo 1 della presente Delibera.

Articolo 3

La presente Delibera viene pubblicata sul "Bollettino ufficiale - Službene novine" della Città di Pula-Pola ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Con l'entrata in vigore della presente Delibera si abroga la Delibera sul valore dell'unità di calcolo dell'imposta comunale ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 21/18).

CLASSE: 024-01/23-01/1139
NUM.PROT.:05/07/2163-0473-23-9
Pola, 27 novembre 2023

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI PULA-POLA**

LA PRESIDENTE
Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi dell'articolo 48 della Legge sull'educazione e istruzione prescolare ("Gazzetta ufficiale" n. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), dell'articolo 41 dello Standard pedagogico statale sull'educazione e l'istruzione prescolare ("Gazzetta ufficiale" RC n. 63/08 e 90/10) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola n. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 27 novembre 2023, adotta la

D E L I B E R A

sulle modifiche e integrazioni alla Delibera sugli importi di cofinanziamento del programma di educazione prescolare

Articolo 1

L'articolo 3 della Delibera sugli importi di cofinanziamento del programma di educazione prescolare (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola nn. 4/10, 13/16, 19/19, 10/22, 21/22, 5/23, 16/23), (di seguito: Delibera) cambia e recita:

"I genitori che, sulla base di un'unica iscrizione alle scuole dell'infanzia o durante l'anno pedagogico sulla base di una richiesta, conseguono almeno 10 punti e non sono iscritti a scuole dell'infanzia fondate dalla Città di Pola, hanno diritto ad un contributo mensile:

- per programma regolare nella durata di 10 ore nell'importo di 225,86 euro per bambino,
- per programma regolare nella durata di 6 ore nell'importo di 112,93 euro per bambino, per l'iscrizione in altre istituzioni del fondatore a scelta."

Il contributo mensile è realizzato mediante versamento sul conto corrente dell'a scuola dell'infanzia prescolare con la quale l'utente del servizio sottoscrive il contratto."

Articolo 2

La presente Delibera viene pubblicata sul "Bollettino ufficiale - Službene novine" della Città di Pula-Pola ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.

CLASSE: 601-01/23-01/176
NUM.PROT.:06/07/2163-0291-23-3
Pola, 27 novembre 2023

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

LA PRESIDENTE
Marija Marković-Nikolovski, m.p.

**NUMERO 20/23
PAGINA 22**

Ai sensi dell'articolo 12 comma 1 e dell'articolo 27 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-testo consolidato, 137/15-correzione, 123/17, 98//19 e 144/20), e dell'articolo 14 e 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola n. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 27 novembre 2023, adotta la

DELIBERA
sull'accettazione dell'iniziativa di adesione alla
Rete di città che affacciano sulla costa del
Mediterraneo "MedCities"

I

La Città di Pula - Pola accetta l'iniziativa della Rappresentanza del Governo della Catalogna nell'Europa sud-orientale di aderire alla Rete delle città del Mediterraneo "MedCities" (di seguito: Associazione) che riunisce città che si affacciano sulla costa del Mediterraneo di diversi paesi con l'obiettivo di rafforzare e sviluppare la sostenibilità urbana come strumento per migliorare le condizioni di vita nella regione del Mediterraneo e per prevenire la crisi climatica.

II

La città di Pula - Pola dichiara di accettare le disposizioni dello Statuto dell'Associazione.

III

La Città di Pula-Pola (di seguito nel testo: Città) acquisirà tutti i diritti e gli obblighi di socio dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione.

I diritti della Città, in quanto membro dell'Associazione, sono la partecipazione alle attività che l'Associazione organizza in conformità ai suoi scopi, la fruizione di tutti i benefici che l'Associazione offre, la partecipazione all'Assemblea generale con diritto di parola e di voto, il diritto di eleggere le persone che ricoprono incarichi direttivi dell'Associazione, di ricevere informazioni sugli accordi stipulati negli organi dell'Associazione e di formulare proposte ai membri del Consiglio direttivo al fine di realizzare al meglio gli scopi dell'Associazione.

IV

È obbligo della Città rispettare lo Statuto dell'Associazione e tutti gli accordi dell'Assemblea generale e del Consiglio d'amministrazione, pagare la quota associativa annuale, partecipare all'Assemblea generale e agli altri eventi organizzati dall'Associazione, nominare i propri rappresentanti nell'Assemblea generale e, ove applicabile, nel Consiglio di amministrazione.

V

Si autorizza il Sindaco della Città di Pula-Pola a firmare tutti i documenti e gli atti necessari per l'adesione alla Rete delle città del Mediterraneo "MedCities".

VI

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale - Službene novine Pula-Pola".

CLASSE: 024-03/23-01/156

N.PROT.:01/07/2163-04-000555-23-4

Pola, 27 novembre 2023

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI PULA-POLA

LA PRESIDENTE

Marija Marković-Nikolovski, m.p.

NUMERO 20/23
PAGINA 23

Ai sensi dell'articolo 230 Legge sulla protezione sanitaria ("Gazzetta ufficiale" numero 100/18, 125/19 e 33/23), degli articoli 4 e 5 del Regolamento sulle modalità di esame del defunto e dell'accertamento della causa e dell'ora del decesso ("Gazzetta ufficiale" n. 46/11, 6/13 e 63/14) e della disposizione dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 27 novembre 2023 adotta la

CONCLUSIONE

sulla proposta del medico legale per l'area della Città di Pula - Pola

I

Si propone che l'Assemblea regionale della Regione Istriana nomini a medico legale, da quelli proposti, per il territorio della città di Pola:

- Boris Mamula, dottore in medicina umana

II

La presente Conclusione viene inoltrata all'Assemblea della Regione Istriana.

III

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'adozione sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Città di Pula-Pola.

CLASSE: 500-01/20-01/2
N.PROT.:01/07/2163-03-0206-23-24
Pola, 27 novembre 2023

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

LA PRESIDENTE

Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi dell'articolo 14 della Legge sulla mitigazione e eliminazione delle conseguenze da calamità naturali ("Gazzetta ufficiale" n. 16/19 e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 27 novembre 2023 adotta la

PROVVEDIMENTO

sulla nomina della Commissione per la valutazione dei danni da calamità naturali della Città di Pula - Pola

Articolo 1

Nella Commissione per la valutazione dei danni causati da calamità naturali della Città di Pola (di seguito nel testo: Commissione cittadina) si nominano:

1. dr.sc. Ivona Močenić, dr. med., vicesindaca, a presidente,
2. Bruno Cergnul, vicesindaco, a vicepresidente,
3. Aldo Rojnić, rappresentante della Città di Pula-Pola, a membro,
4. Igor Jovin, rappresentante della Città di Pula-Pola, a membro
5. Loris Mošnja, rappresentante della Città di Pula-Pola, a membro
6. Tonka Komšo, rappresentante della Città di Pola, a membro,
7. Nebojša Vuković, rappresentante della Città di Pula-Pola, a membro,
8. Damir Kalodjera, rappresentante della Città di Pula-Pola, a membro,
9. Davor batel, prappresentante della Vodovod Pula s.r.l., a membro,
10. Irena Mišković, rappresentante delle Hrvatskih šuma s.r.l., a membro.

Articolo 2

I membri della Commissione cittadina vengono nominati nel periodo di quattro anni.

Articolo 3

- La commissione cittadina svolge i seguenti compiti:
- determinazione e verifica dell'entità dei danni derivanti da catastrofe naturale per l'area della Città di Pula-Pola,
 - inserimento dei dati relativi alle prime valutazioni dei danni nel Registro dei danni,
 - inserimento e trasmissione della valutazione finale dei danni al comitato regionale tramite il Registro dei danni,
 - assegnazione dei fondi di aiuto stanziati per la mitigazione e l'eliminazione parziale delle conseguenze delle catastrofi naturali alle parti lese,
 - monitoraggio e supervisione dell'utilizzo previsto dei fondi di aiuto approvati per il risanamento parziale dei danni causati da calamità naturali,
 - predisposizione del rapporto sulle spese dei fondi di emergenza assegnati e dei fondi di aiuto per mitigare e parzialmente eliminare le conseguenze delle catastrofi naturali e presentarlo al comitato regionale attraverso il Registro dei danni,
 - collaborazione con la commissione regionale,

- adozione del piano d'azione sul territorio colpito da catastrofi naturali secondo le proprie competenze,
- altri compiti e attività di competenza in collaborazione con le commissioni regionali,
- altri compiti stabiliti dalla Legge sulla mitigazione ed eliminazione delle conseguenze da catastrofi naturali e in base al Piano d'azione annuale dei territori colpiti da catastrofi naturali della Città di Pola.

Articolo 4

I compiti amministrativi e professionali per le necessità della Commissione cittadina vengono svolti dall'organo amministrativo responsabile alla protezione civile.

Articolo 5

Con l'entrata in vigore del presente provvedimento si abroga il Provvedimento di nomina della Commissione per la valutazione dei danni da calamità naturali della Città di Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola n. 8/19) e il Provvedimento sulle modifiche ai Provvedimenti di nomina della Commissione per la valutazione dei danni da calamità naturali della Città di Pula-Pola (Bollettino ufficiale - Službene novine Pula-Pola n.16/21).

Articolo 6

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale - Službenim novinama Pula-Pola".

CLASSE: 240-01/23-01/18
N.PROT.:02/07/2163-02-0501-23-7
Pola, 27 novembre 2023

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

LA PRESIDENTE
Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi dell'articolo 119 comma 1 alinea 3 della Legge sull'educazione e istruzione nella scuola elementare e media superiore ("Gazzetta ufficiale" nn. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), dell'articolo 48, comma 1 punto 6 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20) e dell'art. 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola n. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20 e 5/21), il Sindaco della Città di Pola adotta il

PROVVEDIMENTO di revoca e nomina del membro del Comitato scolastico della della Scuola elementare Monte Zaro

I

Ivana Džombić si revoca dall'incarico di membro del Consiglio scolastico della SE Monte Zaro.

II

Talita Peruško Sokač si nomina a membro del comitato del Consiglio scolastico della SE Monte Zaro.

III

Il mandato della persona eletta a membro del Comitato scolastico dura fino alla cessazione del mandato in base al Provvedimento Classe: 602-02/21-014 del 25 marzo 2021.

IV

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno dell'adozione e sarà pubblicato sul "Bollettino ufficiale - Službene novine Pula-Pola."

Classe: 602-02/23-01/73
Num.Prot: 2163-7-06-01-0361-23-4
Pola, 23 novembre 2023

IL SINDACO
dr.sc. Filip Zoričić, prof., v.r.

INDICE

1. Delibera sull'ordine sul demanio marittimo della Città di Pula-Pola	1
2. Conclusione sull'adozione del Piano di azione sul territorio colpito da catastrofi naturali della Città di Pola per il 2024	14
3. Delibera sull'abrogazione della Delibera sull'addizionale all'imposta sul reddito della Città di Pula-Pola ...	15
4. Delibera sulle imposte locali della Città di Pula-Pola	16
5. Delibera sul valore dell'unità di calcolo dell'imposta comunale della Città di Pula-Pola	22
6. Delibera sulle modifiche e integrazioni alla Delibera sugli importi di cofinanziamento del programma di educazione prescolare.....	22
7. Delibera sull'accettazione dell'iniziativa di adesione alla Rete di città che affacciano sulla costa del Mediterraneo "MedCities"	23
8. Conclusione sulla proposta di medico legale per il territorio della Città di Pula-Pola	24
9. Provvedimento di nomina della Commissione per la valutazione dei danni causati da calamità naturali della Città di Pula-Pola	24
10. Provvedimento di revoca e nomina dei membri del Comitato scolastico della SE Monte Zaro	25